

PARTE GENERALE

- Premessa
- Campo di applicazione
- Decorrenza e durata

(.....)

CAPO II DIRITTI SINDACALI

(.....)

- Art. 14 – Appalti
- Art. 15 – Cambio appalto
- Art. 16 – Ristrutturazione e riorganizzazione aziendale
- Art. 17 – Trasferimento d'azienda

PARTE GENERALE

Premessa

Le parti, visto il Protocollo d'Intesa del 30 aprile – 14 maggio 2009 sul CCNL Mobilità, che si intende richiamato in ogni sua parte, con riferimento alla lettera C. del suddetto protocollo di Intesa convengono che, al momento, il CCNL Mobilità è riferito ai quattro istituti comuni ivi richiamati:

1. Campo di applicazione
2. Decorrenza e durata
3. Disciplina del sistema delle relazioni industriali e diritti sindacali
4. Mercato del lavoro

Le parti sulla base degli impegni sottoscritti con il particolare riferimento alla lettera E del richiamato protocollo d'intesa sul CCNL della Mobilità, in attesa di verificare la praticabilità di ampliare progressivamente i contenuti comuni, si impegnano a sviluppare il negoziato per la definizione del nuovo CCNL della Mobilità, fermo restando quanto disciplinato dalla legislazione vigente.

I - Campo di applicazione

Le parti si danno atto che il CCNL della Mobilità si applica:

- ai dipendenti delle aziende autofiloferrotranviarie, navigazione interna lacuale, lagunare e fluviale, funivie portuali, funicolari terrestri ed aeree assimilate per atto di concessione alle ferrovie e servizi della mobilità, nonché ai lavoratori dipendenti da imprese che esercitano attività di trasporto collettivo di persone operato in servizi stradali di linea, nazionali o internazionali;
- ai lavoratori dipendenti dalle imprese che esercitano trasporto di persone e merci su ferrovia, i servizi alle imprese ferroviarie, l'attività di gestione della rete ferroviaria, assicurandone la progettazione, il controllo, il mantenimento in efficienza, la sicurezza e lo sviluppo, nonché le attività connesse quali la manutenzione e la riparazione dei rotabili, la manovra, la vendita, la navigazione ferroviaria e i servizi complementari e accessori connessi alle strutture e al trasporto ferroviario, al materiale rotabile ecc..

Il CCNL della Mobilità contiene la disciplina completa ed esclusiva degli istituti e delle materie che formano oggetto di regolamentazione dello stesso.

II - Decorrenza e durata

(*)

(.....)

CAPO II

DIRITTI SINDACALI

(.....)

Art. 14 Appalti

1. Le aziende manterranno al proprio interno le attività proprie del ciclo produttivo.
2. Qualora ricorrano le condizioni per l'appalto, le aziende dovranno pertanto porre particolare attenzione al mantenimento al proprio interno delle conoscenze ed esperienze professionali acquisite su metodi di lavoro e tecnologie, nonché al rapporto tra qualità del servizio ed economicità di gestione. Le aziende informeranno le Organizzazioni Sindacali stipulanti sulle linee, gli indirizzi, le tipologie e i volumi dei lavori complessivi da dare in appalto.
3. Nel rapporto con le aziende appaltatrici, le aziende opereranno nell'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti e nel rispetto dei diritti dei lavoratori delle imprese appaltatrici per quanto attiene all'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in tema di sicurezza sul lavoro, consentendo inoltre, ai dipendenti dell'azienda appaltatrice, la conoscenza delle procedure e delle tecnologie applicate, con particolare riguardo alle attività connesse con l'innovazione tecnologica e con gli strumenti innovativi avanzati.
4. Qualora le attività appaltate non rientrino nel campo di applicazione del presente contratto, al fine di conseguire una più efficace tutela dei lavoratori, le aziende appaltanti, conformemente alle disposizioni di legge, inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che impegnino le imprese appaltatrici al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché al riconoscimento dei trattamenti individuati dalla disciplina contrattuale applicabile nel settore merceologico di riferimento, ivi compresa la possibilità per i lavoratori delle aziende appaltatrici di fruire dei servizi di mensa, ove esistenti, previa opportune intese tra l'azienda appaltante e l'azienda appaltatrice.
5. Il CCNL della Mobilità si applica ai dipendenti di imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale in regime di sub affidamento.

Art. 15 Cambio appalto

1. In applicazione del CCNL della Mobilità e del modello relazionale previsto, le parti convengono di dare piena applicazione, in caso di cambio di appalto, alla normativa contrattuale come successivamente disciplinata e integrata.
2. Il CCNL della Mobilità nella sua articolazione si applica oltre che ai lavoratori delle imprese affidatarie, dirette o indirette, anche ai lavoratori dipendenti ed ai soci lavoratori delle società cooperative che acquisiscono o subentrano negli appalti.
3. in caso di cambio appalto sarà garantito il passaggio diretto di tutti i lavoratori occupati all'atto della pubblicazione del bando di gara delle attività oggetto dell'appalto, dall'impresa cessante all'impresa subentrante. In occasione di tale passaggio saranno garantiti i trattamenti normativi, retributivi e le anzianità possedute dai singoli lavoratori all'atto del passaggio.
4. Nell'eventualità che siano intervenute modifiche alle condizioni di appalto l'impresa subentrante e le OO.SS. si incontreranno per concordare le soluzioni possibili.
5. I cambi di appalto si realizzeranno senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro.

Art. 16
Ristrutturazione e riorganizzazione aziendale

1. Le parti, al fine di consentire alle aziende del settore di poter disporre di adeguati strumenti per la gestione delle ricadute sul personale dei processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, convengono di istituire una Commissione paritetica con il compito di formulare proposte, entro sei mesi dalla data di istituzione e comunque non oltre nove mesi dalla data di stipula del presente CCNL, nell'ambito di quanto previsto al comma 28 dell'art.2 della legge 23.12.1996, n. 662 e successive modifiche e integrazioni, per la definizione di politiche attive del lavoro e di sostegno al reddito.
2. in tale ambito saranno individuate le procedure sindacali da attivare per la gestione delle ricadute sul personale dei processi di ristrutturazione o riorganizzazione e per l'attivazione degli strumenti di sostegno alle politiche attive del lavoro e al reddito.
3. Restano in vigore gli accordi aziendali in materia.
4. Il CCNL della Mobilità si applica ai lavoratori dipendenti da nuove società che assorbano in parte o in toto attività svolte da precedenti imprese ricomprese nel campo di applicazione del medesimo CCNL.

Art. 17
Trasferimento d'azienda

1. Le parti si danno atto che nei casi previsti per il trasferimento d'azienda si applicano l'art. 2112 c.c. e l'art. 47 della legge 29.12.1990, n. 428, come modificati dal D. Lgs 2.2.2001, n. 18.
2. Sulla base delle prassi relazionali vigenti e nel rispetto della procedura prevista dall'art. 47 della legge n. 428/1990 come modificata dal citato D. Lgs n. 18/2001, le aziende devono dare comunicazione alle Rappresentanze Sindacali competenti e alle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL dei motivi dei programmati trasferimenti d'azienda, delle loro conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori interessati e delle eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.
3. Il rapporto di lavoro continua con il cessionario che è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL e dagli accordi territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, nell'ambito e nel rispetto del comma 3 dell'art. 2112 c.c. sopra richiamato.
4. Il CCNL della Mobilità si applica ai dipendenti di società nate da scorporo di attività proprie attraverso cessione, affitto o trasferimento di ramo d'azienda.